



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS
SEDE di VAREDO

REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE

Approvato dal Consiglio del 5/11/2020

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di VAREDO ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione – Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Gli Associati fondatori (come qualunque altro associato) non perdono il diritto al voto anche se non intervengono alle assemblee.
 - b. Associati onorari: sono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, dopo approvazione del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 25% per cento degli Associati fondatori.
 - c. Associati docenti: chi presta la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Gli associati partecipano alla vita sociale ed alle attività se sono in regola con il versamento della quota associativa annuale della sede locale.
 - a) I nuovi associati hanno diritto all'elettorato attivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati conteggiati dalla data di inizio dell'anno accademico.
 - b) Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato passivo dopo due anni accademici dall'iscrizione nel libro degli Associati.
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta secondo le seguenti modalità: presentazione di richiesta scritta alla segreteria specificandone i motivi. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sarà data risposta sull'ammissibilità e eventuale data per la consultazione affiancato da un componente del Consiglio Direttivo o della segreteria.

Ai sensi del D.L.675 art.10 sul diritto alla riservatezza è vietato fare copie di qualsivoglia documento se non previa autorizzazione.
5. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni e per il mancato pagamento della quota sociale stabilita.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dalla Assemblea generale degli Associati.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di due Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo (*componenti in numero dispari*)
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il/i Vice Presidente/i
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero di 1 ogni ottanta Associati
 - f. Tutte le cariche sociali sono assunte a "TITOLO GRATUITO"

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sull'argomento posto all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

Art. 8 – Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo è facoltativa se non si superano i limiti chiaramente indicati all'Art.30 del D.lgs. 117/17.

In presenza della possibilità di deroga sarà compito del Consiglio Direttivo nominare un collegio di controllo dei conti composto da tre membri effettivi che avranno il compito di verificare e controllare il rendiconto, la corretta corrispondente documentazione ivi compreso un inventario dei beni.

Nel caso di obbligatorietà sarà compito dell'assemblea generale eleggere componenti l'Organo di controllo con votazione segreta e scegliendo tra gli associati.

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità,

Art. 11 – Gite – Viaggi

Le gite culturali che i docenti, singoli o in gruppi di materie omogenee, organizzano nell'ambito dell'Unitre hanno lo scopo di favorire l'approfondimento di quanto esposto nei diversi corsi. Pertanto i singoli docenti possono organizzare e pubblicizzare solo destinazioni e visite legate alle proprie materie d'insegnamento.

Si dovrà far riferimento a un'agenzia specializzata, che dovrà presentare un adeguato preventivo che dovrà essere dettagliato e consegnato in copia alla segreteria.

La pubblicizzazione dovrà riportare: date, orari, costi, copertura assicurativa, nome agenzia turistica e qualsiasi altra informazione necessaria.

La segreteria informata dell'iniziativa potrà disporre della pubblicità nelle bacheche e nel sito dell'UNITRE.

L'iscrizione avviene col versamento della quota (acconto e saldo) e sarà a cura dell'agenzia turistica in collaborazione con la segreteria per date e orari.

I partecipanti alle gite devono essere nell'ordine: corsisti iscritti al corso organizzatore ed eventuali famigliari, corsisti di altri corsi ed eventuali famigliari e conoscenti (solo se non è stato raggiunto il numero minimo per il viaggio).

Le gite che non rispondono a questi criteri sono in ogni caso gite estranee all'Unitre, non potranno pertanto essere pubblicizzate in Unitre e la Segreteria non potrà offrire nessuna collaborazione.

Art. 12 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

Art. 13 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 14 – Assistenti

1. Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 15 – Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.

Art. 16 – Uso delle Aule

Durante l'orario delle lezioni le aule sono riservate ai corsi in programma, a cui potranno partecipare, salvo avviso, solo gli iscritti al corso in regola con il pagamento della quota annuale.

Col preventivo assenso della Direzione, i docenti potranno invitare persone che, per preparazione e/o esperienza, possano portare validi contributi alla presentazione della materia: queste persone non potranno essere retribuite.

Le aule non utilizzate per le lezioni potranno essere utilizzate per riunioni che la Direzione autorizzerà di volta in volta.

Per problemi di sicurezza nelle aule non potranno essere accolte persone in numero superiore a quanto stabilito nella convenzione in essere e nella fase di programmazione dei corsi.

Art. 17 – Volontari ed Attività di Volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri e l'associazione stessa in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
 - a) I volontari possono essere anche associati.
 - b) Tutti i volontari associati e non sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 117/17.
- 2) Tutte le attività di volontariato sono prevalentemente realizzate al soddisfacimento degli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione in essere con l'Amministrazione comunale per l'affidamento dei locali della sede e per la gestione dell'associazione stessa.
Per ogni attività (addetti segreteria, biblioteca, viaggi, assistenza IMU/Ta.Si, etc.) sarà individuata una persona tra gli stessi volontari e/o associati a cui si potrà far riferimento in caso di problematiche emergenti e che riferirà al Referente del Consiglio Direttivo.
- 3) Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate e che sono state autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Tuttavia le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di autocertificazione se non superano l'importo di euro 10 giornalieri ed Euro150 nel mese purché il Consiglio Direttivo deliberi, a giudizio insindacabile, sulla ammissione di questa modalità di pagamento.

Art. 18 – NORME GENERALI

L'uso delle bacheche, delle aule al di fuori delle ore di lezione, l'acquisto e/o vendita libri e/o materiali vari, ecc., sono demandate alla segreteria in collaborazione con il direttore dei corsi. Le decisioni prese non dovranno essere in contrasto con le limitazioni della convenzione con l'Amministrazione Comunale e con i principi elencati nello statuto: democraticità, apertività e aconfessionalità.

Art. 19 – Norme Finali

Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa rinvio allo statuto della sede, allo statuto dell'associazione nazionale, alla convenzione con l'Amministrazione comunale, al codice civile e alle leggi nazionali e regionali in materia di "Enti del Terzo Settore".

Aggiornamento 05/11/2020